



# REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SU VIA ZALLI E VIA PIERMARINI E RACCORDO SOTTOPASSO DELLA BASSIANA

## **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

titolo elaborato :

A - PARTE GENERALE  
Capitolato speciale d'appalto: norme generali

aggiornamenti :

-

scala :

-

data :

Maggio 2021

allegato :

A.10.1

Il Progettista :



Il Committente :



## **PREMESSA**

La presente premessa è parte integrante del Capitolato speciale d'appalto.

Per quanto non normato dai documenti costituenti il progetto esecutivo si farà riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti vigenti, nonché a tutte le ulteriori norme e disposizioni vigenti in materia che, anche nel caso non vengano specificamente indicate, si intendono comunque integralmente richiamate.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 il presente Capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti:

- a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

## **PRIMA PARTE**

### **Definizione amministrativa ed economica dell'appalto**

(art. 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010)

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATROIA SU VIALE ZALLI E VIA PERMARINI E RACCORDO SOTTOPASSO DELLA BASSIANA".
3. I lavori sono compiutamente descritti nei documenti che compongono il progetto esecutivo.
4. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni, le caratteristiche tecniche e qualitative stabilite dagli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque da eseguirsi secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova comunque applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
  - I. Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  - II. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità – artt. da 14 a 43, da 60 a 96 e da 215 a 238;
  - III. Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli tuttora vigenti;
  - IV. Decreto MIT DL: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 avente ad oggetto Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice;
  - V. Linee Guida: le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
  - VI. Decreto n. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - VII. Stazione appaltante: il soggetto giuridico – Comune di Lodi - che indice l'appalto e che sottoscriverà il

contratto;

- VIII. Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- IX. RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- X. DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del Codice dei contratti e del Decreto MIT DL;
- XI. DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- XII. SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- XIII. PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- XIV. POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- XV. Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l'attuazione del PSC, ai sensi dell'art. 23 comma 16, ultimo periodo del Codice;
- XVI. CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

## Art. 2 – Ammontare, forma e durata dell'appalto

1. L'ammontare dell'appalto è complessivamente pari a:

**€ 213.545,60 (Euro duecentotredicimilacinquecentoquarantacinque/60) così suddivisi:**

- € 204.886,03 per lavori soggetti a ribasso
- € 8.659,57 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

2. Ai fini della classificazione ex art. 61, comma 3, e della Tabella A del Regolamento generale le lavorazioni in appalto, a base d'asta, risultano così suddivise:

| Lavori                                                       | Cat.  | Clas.          | Natura                                                                                                                | Importo      | Inc.   |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | OG 3  | I <sup>a</sup> | Prevalente                                                                                                            | € 188.509,53 | 92,01% |
| Segnaletica stradale non luminosa                            | OS 10 | I <sup>a</sup> | Assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare in categoria prevalente). Subappaltabili al 100% | € 11.395,85  | 5,56%  |
| Verde ed arredo urbano                                       | OS 24 | I <sup>a</sup> | Assumibili in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare in categoria prevalente). Subappaltabili al 100% | € 4.980,65   | 2,43%  |
| TOTALE                                                       |       |                |                                                                                                                       | € 204.886,03 | 100%   |

3. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria OG3, identificata come categoria prevalente, comprende anche lavori diversi riconducibili oggettivamente a categorie minori e non rilevanti ai fini della partecipazione,

in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo dell'appalto e inferiore a 150.000,00 euro, che non determinano né concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo già incluso nella predetta categoria prevalente.

5. Il quadro di incidenza della manodopera è indicato nell'allegato progettuale identificato con A.12\_Quadro incidenza manodopera
6. L'importo contrattuale risulterà quello derivante dal ribasso offerto in sede di procedura concorsuale.
7. L'aliquota I.V.A. sarà comunque quella in vigore al momento del pagamento della fattura.
8. Se non diversamente specificato nel presente Capitolato speciale d'appalto tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'I.V.A. di Legge.
9. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento.
10. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 106 del Codice.
11. I lavori verranno contabilizzati con le forme e le modalità previste dal Decreto MIT DL, in particolare con riferimento agli artt. 13, 14 e 15.
12. I prezzi dell'elenco prezzi unitari - ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara - costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
13. I prezzi contrattuali di cui al comma 8 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
14. Ai sensi della facoltà concessa dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice non trova applicazione l'istituto della revisione dei prezzi e conseguentemente non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
15. La durata complessiva dell'appalto è pari a di **200 (duecento)** giorni, naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al successivo articolo 11; nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
16. Preventivamente alla consegna dei lavori si provvederà ad elaborare, in condivisione tra il R.U.P., il D.L. e l'Appaltatore il cronoprogramma operativo che comunque potrà essere oggetto di aggiornamento in corso d'opera, fatti salvi i termini temporali di esecuzione previsti al comma 15 del presente articolo.

### **Art. 3 – Contratto d'appalto**

1. I lavori di cui in epigrafe sono soggetti a stipula di contratto in forma pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, trattandosi di appalto di importo superiore a € 40.000,00.
2. Il contratto d'appalto sarà rogato dal Segretario Generale del Comune di Lodi in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.
3. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i. e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice:
  - a. le spese contrattuali;
  - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

- e. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 02.12.2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando e degli altri documenti connessi;
  - f. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto come regolamentata dalla legge;
4. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- a. il presente Capitolato speciale;
  - b. tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto esecutivo;
  - c. il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81/2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - d. il POS;
  - e. le polizze di garanzia di cui agli articoli 6 e 7;

#### **Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al primo dei certificati di pagamento sottoscritto dal RUP.

#### **Art. 5 - Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia definitiva nei modi, per gli importi e con le caratteristiche indicate nell'articolo di legge citato.

#### **Art. 6 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo non inferiore all'importo del contratto.
2. L'Appaltatore deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

#### **Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano

d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

#### **Art. 8 - Sicurezza e salute nel cantiere**

1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - ed i suoi allegati - dettano tutte le prescrizioni relative alla sicurezza aventi carattere di obbligatorietà sia per l'Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà depositare presso la Stazione appaltante:
  - a. eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento;
  - b. un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. In nessun caso saranno comunque ammissibili modifiche ai prezzi contrattuali.
4. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
6. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del Decreto n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
  - a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f, dello stesso Decreto.

#### **Art. 9 - Direttore di cantiere, Direttore tecnico dell'impresa e servizio di reperibilità**

1. L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa o con il suo Rappresentante delegato.
2. Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del Piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
4. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34.
5. I nominativi del Direttore di cantiere, del Direttore tecnico e di almeno un ulteriore tecnico con funzioni di reperibilità nell'arco delle 24 ore e per tutta la durata del contratto, nonché i loro relativi recapiti telefonici, debbono essere comunicati alla casella di posta elettronica del R.U.P. e della D.L. prima dell'inizio dei lavori.
6. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall'appaltatore per la disponibilità del personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si intende già compensato all'interno dei prezzi contrattuali.
7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto eventuali variazioni di tutti i dati sopra indicati.

#### **Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori.**

1. Dopo la stipula formale del contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto MIT DL, il direttore dei lavori, previa disposizione del R.U.P., provvede alla consegna dei lavori, risultante da apposito verbale di cui al comma 2 del citato art. 5 del Decreto, consegna da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula e previa convocazione dell'Appaltatore con congruo preavviso a mezzo PEC.
2. Il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, viene trasmesso al R.U.P.
3. Ai sensi del sopra citato art. 5, comma 2, del Decreto MIT DL, il giorno della consegna l'Appaltatore deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
4. Se nel giorno fissato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 7 (sette) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolverà il contratto incamerando la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
5. Nel caso di consegna parziale trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del Decreto MIT DL.

#### **Art. 11 – Sospensione dei lavori**

1. Per quanto attiene l'istituto della sospensione dei lavori si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 107 del Codice ed all'art. 10 del Decreto MIT DL.
2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel Decreto MIT DL.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 l'importo della penale a carico della Stazione appaltante viene determinato secondo il metodo di calcolo di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del Decreto MIT DL.

#### **Art. 12 – Ultimazione dei lavori**

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione via PEC trasmessa dall'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto MIT DL, è comunque concesso un termine dilatorio per l'ultimazione - di durata non superiore a 30 (trenta) giorni - per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità

dei lavori. Il mancato rispetto del termine dilatorio comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate con indicazione delle penali da applicare per ritardo.

#### **Art. 13 – Collaudo**

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 102 del Codice, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto,
2. Ai sensi del comma 3, dell'art. 102 del Codice, il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **Art. 14 - Proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 2.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, comunque, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 15 - Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - b. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al

comma 2, lettera b, è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
  - d. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - f. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - g. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

#### **Art. 17 - Durata giornaliera dei lavori**

1. La Stazione appaltante, al fine di realizzare le opere con il minor disagio possibile per la collettività e per la sicurezza del personale coinvolto, compatibilmente con gli accordi sindacali vigenti, potrà ordinare all'appaltatore di operare in giorni ed orari particolari, inclusi i festivi ed in orario notturno, dandone preventiva comunicazione mediante ordine di servizio a firma del Direttore dei lavori controfirmato dal responsabile del procedimento.
2. In tal caso l'Appaltatore potrà richiedere, oltre alle lavorazioni "per opere compiute", la corresponsione delle tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per tali situazioni.

#### **Art. 18 - Anticipazione del prezzo**

1. Trova applicazione l'articolo 35, comma 18, del Codice.

#### **Art. 19 - Pagamenti in acconto**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili previsti dal Decreto MIT DL, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto in misura dell'avanzamento dei lavori stessi regolarmente eseguiti ogni qual volta il credito dell'Appaltatore raggiunga l'importo di € 100.000,00 (duecentomila) al netto di:
  - a. ribasso d'asta;
  - b. ritenuta dello 0,5 % a garanzia della tutela dei lavoratori;
  - c. I.V.A. di Legge
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d del Decreto MIT DL, il direttore dei lavori trasmette immediatamente al R.U.P. lo stato di avanzamento
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del procedimento previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore
4. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del Codice i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di 30 (trenta giorni) decorrenti dall'adozione e sottoscrizione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
5. L'importo degli oneri per la sicurezza, fisso e invariabile, verrà corrisposto in proporzione all'avanzamento dei lavori.

#### **Art. 20 - Pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) del Decreto MIT DL il conto finale dei lavori è redatto dal direttore dei lavori entro 60 (sessanta) giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; unitamente al conto finale è trasmessa la relazione di accompagnamento, nonché accertato e proposto l'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva è subordinata a quanto indicato ai successivi commi 5, 7 e 9.
3. Se l'Appaltatore non sottoscrive il conto finale nei termini assegnati, non superiori a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
4. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine assegnato, il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
5. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi del personale dipendente, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, viene liquidata - previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di superiore approvazione degli atti di contabilità finale e del collaudo ai sensi dell'art. 234, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.
8. Di qualsiasi importo sia la rata di saldo la garanzia fideiussoria di cui al comma 5 non potrà comunque essere inferiore a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
10. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le

misure da adottare per il loro rimedio.

#### **Art. 21 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
  - a) all'acquisizione d'Ufficio del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori
  - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

#### **Art. 22 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

1. Si applicheranno le norme vigenti alla data dell'eventuale ritardo.

#### **Art. 23 - Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, ovvero di quelli esclusi dal contratto ma previsti in progetto, è effettuata sulla base dei prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari.
2. I lavori in economia saranno contabilizzati per manodopera, noleggi e materiali; alla manodopera non si applica il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

#### **Art. 24 - Variazione dei lavori e prezzi applicabili**

1. Trovano applicazione l'art. 106 del Codice e l'art. 8 del Decreto MIT DL.
2. I prezziari di riferimento di questa Stazione appaltante e di cui all'art. 23, comma 16, del Codice sono i seguenti, in ordine di priorità:
  - a. Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche (Regione Lombardia) – ultima versione disponibile;
  - b. Prezzi informativi delle opere edili in Milano – Camera di Commercio di Milano – ultima versione disponibile;

#### **Art. 25 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
  - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo

non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo, nonché utilizzando gli importi di cui alla garanzia definitiva del precedente art. 7.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n. 133/2008; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, il tutto nel rispetto dei disposti di cui al Codice della Privacy. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136/2010.

#### **Art. 26 - Modifiche dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

#### **Art. 27 - Accordo bonario e transazione**

1. Per quanto attiene l'istituto dell'accordo bonario si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 205 del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di € 200.000,00, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo. Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Lodi.

**Art. 28 - Risoluzione del contratto, recesso e procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Si rimanda comunque alle disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.

**Art. 29 - Subappalto**

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo soggiacciono alle disposizioni di cui all'art 105 del Codice. Il limite dell'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto, comunque da motivare, fino al 30 Giugno 2021, come da D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.
2. Il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante.
4. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio POS.
5. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
6. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
7. In deroga al precedente comma 7, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo se:
  - a. il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
  - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
  - c. su richiesta del subappaltatore
8. Oltre agli ulteriori divieti previsti in materia, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a) del Codice, non è ammesso affidare lavorazioni in subappalto ad operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

**Art. 30 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione
  - b. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori
  - c. l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione
  - d. la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere
  - e. la completa applicazione della normativa vigente

- f. le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni
- g. le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori
- h. l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
- i. il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo
- j. nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori
- k. la vigilanza e guardiana del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera
- l. la pulizia e tenuta in ordine del cantiere
- m. le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi
- n. il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori
- o. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi
- p. la esecuzione di fotografie in formato digitale, delle opere in corso di costruzione e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori da trasmettere in via telematica a mezzo email e su supporto pen-drive al termine dell'appalto;
- q. predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore di idonee dimensioni recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

**Art. 31 - Criteri per la misurazione e contabilità dei lavori**

- 1. Tutte le opere saranno contabilizzate a misura in base all'elenco prezzi di progetto depurato del ribasso d'asta offerto.
- 2. Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore; la direzione dei lavori comunque potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute.
- 3. L' Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
- 4. Per quanto attiene la documentazione contabile si rimanda ai contenuti di cui al Decreto MIT DL con particolare riferimento agli artt. 14 e 15.

## **Art. 32 – Accettazione dei materiali**

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato speciale ed essere della migliore qualità e debbono rispondere ai requisiti della Parte II<sup>a</sup> del presente Capitolato speciale d'appalto.
2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
4. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
5. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità.
6. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

### **ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

#### **A) PARTE GENERALE**

|        |                                               |        |
|--------|-----------------------------------------------|--------|
| A.00   | Elenco elaborati                              | -      |
| A.01   | Relazione tecnico-illustrativa                | -      |
| A.02   | Corografia                                    | 1:5000 |
| A.03   | Computo metrico                               | -      |
| A.04   | Elenco prezzi unitari                         | -      |
| A.05   | Computo metrico estimativo                    | -      |
| A.06   | Quadro economico riassuntivo                  | -      |
| A.07   | Lista delle categorie di lavoro               | -      |
| A.08   | Piano di manutenzione                         | -      |
| A.09   | Cronoprogramma                                | -      |
| A.10.1 | Capitolato speciale d'appalto: norme generali | -      |
| A.10.2 | Capitolato speciale d'appalto: norme tecniche | -      |
| A.11   | Schema di contratto                           | -      |
| A.12   | Quadro incidenza percentuale della manodopera | -      |
| A.13   | Piano della sicurezza (D.Lgs.81/08)           | -      |
| A.14   | Planimetria pavimentazioni                    | 1:500  |
| A.15.1 | Planimetria mappale                           | 1:1000 |
| A.15.2 | Elenco ditte                                  | -      |

**B) PARTE STRADALE**

- B.01 Rilievo plano-altimetrico (stato di fatto) 1:500
- B.02 Libretto delle misure -
- B.03 Monografie dei capisaldi -
- B.04 Fotodocumentazione -
- B.05 Planimetria di progetto 1:500
- B.06 Planimetria di sovrapposizione 1:500
- B.07 Planimetria di tracciamento 1:500
- B.08.1 Profili longitudinali tavola 1 di 21:500/50
- B.08.2 Profili longitudinali tavola 2 di 21:500/50
- B.09 Sezioni trasversali 1:200
- B.10 Sezioni tipo e particolari costruttivi Varie
- B.11.1 Relazione tecnica interferenze -
- B.11.2 Planimetria ubicazione reti servizi esistenti -
- B.12 Planimetria cantierizzazione 1:500

**C) OPERE COMPLEMENTARI**

- C.01.1 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale 1:500
- C.01.2 Particolari costruttivi segnaletica Varie
- C.02.1 Relazione idraulica -
- C.02.2 Planimetria smaltimento acque meteoriche 1:500
- C.02.3 Particolari costruttivi smaltimento acque meteoriche -